



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PUGLISI, ANGIONI, CANTINI, D’ADDA,  
Stefano ESPOSITO, Mauro Maria MARINO, ORRÙ, PEZZOPANE,  
PUPPATO, SILVESTRO e SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2016

Disposizioni per il riordino del diritto d’autore e modifiche  
alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione dei diritti  
connessi all’esercizio del diritto d’autore

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 22 aprile 1941, n. 633, ha riconosciuto, oltre al diritto d'autore dell'opera dell'ingegno e dell'editore, i cosiddetti diritti connessi ad esso spettanti agli artisti interpreti ed esecutori che consentono attraverso il proprio impegno artistico una migliore fruizione dell'opera dell'ingegno da altri creata.

Per la musica, gli articoli 73 e 73-bis della legge prevedono che gli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, abbiano diritto ad un compenso, per l'utilizzazione, sia a scopo di lucro che senza, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore che ripartisce il compenso agli artisti, interpreti ed esecutori interessati. Per l'audiovisivo, l'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilisce che agli artisti interpreti ed esecutori – che nell'opera cinematografica e assimilata sostengano una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario – spetti per ciascuna utilizzazione dell'opera a mezzo della comunicazione al pubblico vie eteree, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione. Il compenso non è rinunciabile e l'esercizio del diritto spetta agli artisti.

Il Parlamento italiano, recependo le direttive europee e gli accordi internazionali in materia, con l'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha liberalizzato l'attività di amministrazione

e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, rendendola libera al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e consentire una maggiore economicità della gestione, nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stati definiti, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi al fine di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2014, ha stabilito, per quanto consentito dalla tipologia del provvedimento: la definizione di artista primario o comprimario e alcuni criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti per i diritti connessi al diritto d'autore; le modalità di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata ad uso personale; l'obbligo di comunicazione dei dati e l'accessibilità alle banche dati informatiche; l'obbligo di separazione contabile. Il decreto ha, inoltre, rimandato il rioridino della materia concernente il diritto connesso.

La risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato l'11 marzo

2014 ha evidenziato l'opportunità di un intervento legislativo organico e coerente a livello di normativa primaria.

Pertanto gli interventi di questo disegno di legge sono indirizzati al completamento del processo di liberalizzazione del sistema, all'armonizzazione della normativa tra il settore musicale e quello audiovisivo ed alla soluzione di alcune annose problematiche di settore.

Gli obiettivi principali che il disegno di legge si prefigge sono i seguenti:

- definire la procedura di liquidazione del vecchio «IMAIE in liquidazione». Tenuto conto che l'obiettivo era quello di depositare lo stato passivo finale dell'ente entro la fine dell'esercizio 2014, il testo intende agevolare il compito dei liquidatori, pur considerando che questi operano sotto l'egida del tribunale di Roma, al fine di far pervenire tutti i diritti disponibili agli artisti;

- evitare i rischi di abusi di posizione dominante nel mercato tra le imprese di intermediazione uniformandone i requisiti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012;

- risolvere la problematica degli artisti non individuati e che non abbiano conferito mandato ad alcuna *collecting*, incentivando la conclusione di accordi tra imprese autorizzate di intermediazione e gli utilizzatori delle opere, anche al fine di combattere il fenomeno dell'evasione;

- armonizzare la normativa tra il settore musicale e quello audiovisivo rendendo irrinunciabile il diritto degli artisti della musica, soggetti contrattualmente più deboli, come quelli dell'audiovisivo;

- superare la situazione che vede per il settore della musica, la coincidenza tra produttori e riscossori, che determina un'anomalia operativa ed un conflitto di interessi prevedendo l'impegno diretto degli artisti, attraverso le loro imprese di rappresentanza, per la riscossione dei diritti di utilizzazione e riproduzione privata ad uso personale;

- risolvere l'annoso problema della trasmissione dei dati da parte dei produttori e degli utilizzatori, che ha impedito fino ad oggi una corretta e completa ripartizione dei diritti agli artisti. Ciò, razionalizzando le banche dati di settore esistenti e vincolando la possibilità di trasmissione delle opere artistiche al deposito informatico dei dati degli artisti, alle stesse riferiti, effettuato preventivamente e gratuitamente a cura degli utilizzatori;

- affidare ad un'autorità indipendente la funzione di controllo del mercato dei diritti connessi.

Questo disegno di legge non comporta per nessuno dei soggetti coinvolti alcun aumento di costi, né tantomeno spese a carico dello Stato e si pone l'obiettivo di far funzionare al meglio il sistema così come definito dalla legge di liberalizzazione collocando al primo posto le irrinunciabili esigenze degli aventi diritto.

In questo modo il nostro Paese si uniformerà agli altri Paesi europei non solo in termini di sistema ma anche per la brevità dei tempi di liquidazione dei compensi agli artisti italiani ed internazionali che abbiano maturato diritti in Italia.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(IMAIE in liquidazione)*

1. L'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione cessa le sue attività entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine l'IMAIE in liquidazione provvede alla pubblicazione nel proprio sito *internet* del resoconto definitivo presentato dai suoi commissari liquidatori, nonché dell'elenco, suddiviso per anno e periodicamente aggiornato, dei nomi degli artisti e delle relative somme liquidate relative ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, di seguito denominati «diritti connessi», ripartiti durante la liquidazione.

## Art. 2.

*(Nuovo IMAIE)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il nuovo IMAIE, costituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si adegua ai requisiti previsti per le imprese autorizzate all'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi (*collecting*), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013. Nel caso in cui il nuovo IMAIE non si adegui nei termini prescritti, il Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla sua cancellazione dall'elenco delle imprese di cui al citato decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.

2. L'80 per cento dei compensi relativi ai diritti connessi non ripartiti da IMAIE in liquidazione tra gli artisti interpreti ed esecutori alla data di entrata in vigore della presente legge sono suddivisi dallo stesso ente entro i successivi trenta giorni, separatamente per i settori musicale e audiovisivo, nel modo seguente:

a) per il 40 per cento in ugual misura alle imprese di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

b) per il 40 per cento tra le imprese di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, incluso il nuovo IMAIE.

3. Al termine della procedura di liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati.

4. I fondi suddivisi ai sensi del presente articolo sono destinati alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

### Art. 3.

*(Artisti senza collecting e non individuati)*

1. A partire dall'anno 2016, a titolo di acconto sui diritti connessi dovuti per lo stesso anno, gli utilizzatori dei fonogrammi e delle opere cinematografiche e assimilate di cui agli articoli 73 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, versano entro il mese di marzo di ogni anno in ugual misura tra le imprese di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, i compensi relativi agli artisti non mandatari di alcuna *collecting* ed a quelli

non individuati una somma pari all'80 per cento dei diritti versati in base all'ultimo accordo sottoscritto.

2. In mancanza di un precedente accordo sottoscritto l'ammontare dei diritti connessi, da versare a titolo di acconto, è definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) entro trenta giorni dall'eventuale richiesta di un'impresa autorizzata.

3. I compensi versati ai sensi del presente articolo sono utilizzati, al netto delle spese di gestione, comunque non superiori al 15 per cento del totale, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

#### Art. 4.

*(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71-*octies*, comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «, per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e per il venticinque per cento agli artisti interpreti ed esecutori anche tramite le imprese di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013. La quota spettante agli artisti interpreti ed esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;

b) all'articolo 73, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio di tale diritto spetta rispettivamente al produttore e agli artisti interpreti ed esecutori tramite le imprese di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 di-

cembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, anche in forma associata»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. I compensi previsti per gli artisti interpreti e gli artisti esecutori dal presente articolo e dall'articolo 73-bis non sono rinunciabili».

## Art. 5.

### (Banche dati)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le banche dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, confluiscono in un'apposita sezione dei diritti connessi, costituita entro la medesima data nel registro pubblico generale di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suddivisa tra settore musicale e audiovisivo.

2. Le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, che non provvedono a far confluire la propria banca dati informatica ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono considerate prive dei requisiti minimi di cui allo stesso decreto.

3. Le imprese e tutti i soggetti parte del sistema dei diritti connessi hanno libero accesso anche informatico al registro pubblico generale di cui al comma 1 ed alla specifica sezione.

4. La sezione è gestita da due comitati, rispettivamente per il settore musicale e per quello audiovisivo, composti da un rappresentante di ogni impresa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 di-

cembre 2012. I comitati definiscono i rispettivi regolamenti.

5. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per utilizzare, distribuire, commercializzare, comunicare al pubblico, diffondere, rappresentare o comunque pubblicamente divulgare i fonogrammi e le opere cinematografiche ed assimilate le imprese e tutti i soggetti parte del sistema hanno l'obbligo di depositarne preventivamente i dati necessari alla ripartizione dei compensi agli aventi diritto, come definiti dai comitati di cui al comma 4, presso la sezione della banca dati dei diritti connessi. Il deposito dei dati è consentito gratuitamente e per via informatica, e ne viene rilasciata ricevuta seriale numerata. Le opere diffuse pubblicamente su supporti DVD, CD o *internet* devono riportare il numero di tale ricevuta ed il nome del soggetto che ha provveduto al pagamento dei diritti connessi.

#### Art. 6.

##### *(Vigilanza)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AG-COM, con propria delibera, costituisce al proprio interno una Commissione speciale competente per il monitoraggio, la vigilanza e l'eventuale irrogazione delle sanzioni inerenti alla funzionalità ed al mancato rispetto delle norme relative al sistema dei diritti connessi.

#### Art. 7.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.